**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**

DECRETO 15 dicembre 2017

**Modalità di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art.**

**17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo**

**13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di**

**personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in**

**possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di**

**specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di**

**istruzione. (18A00845)**

*(GU n.33 del 9-2-2018)*

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, recante

«Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione

iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della

professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della

legge 13 luglio 2015, n. 107», ed in particolare l'art. 17, comma 6,

che prevede che con decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'università e della ricerca siano disciplinati il contenuto del

bando, i termini e le modalità di presentazione delle istanze, di

espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei

titoli, i titoli valutabili nonche' la composizione della commissione

di valutazione;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184,

regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti

amministrativi»;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei

privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera

direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per

il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del

personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore

dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per

l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante

«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma

dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e in particolare

l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del Consiglio

superiore della Pubblica istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante

«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive

modificazioni;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216,

concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE

per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla

razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78

CE per la parità di trattamento tra le persone, senza distinzione di

religione, di convinzioni personali, di handicap, di età e di

orientamento sessuale;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice

dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante

«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» e successive

modificazioni;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonche' in

materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in

particolare l'art. 32;

Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in

materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con

modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni

urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive

modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che

le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per

l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate

esclusivamente per via telematica;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per

l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia

all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle

disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2016, n. 93, recante

«Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati allo snellimento

delle procedure concorsuali e di abilitazione all'insegnamento», in

particolare modo l'art. 2 che disciplina gli ambiti di tipo

verticale;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante

«Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto

dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi

dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1,

commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.

487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi

nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei

concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei

pubblici impieghi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e

successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, come

modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016 n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn.

87, 88 e 89 recanti i regolamenti per il riordino degli istituti

professionali, degli istituti tecnici e dei licei a norma dell'art.

64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016,

n. 19 recante «Regolamento recante disposizioni per la

razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre

e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),

del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca 26 maggio 1998, ed in particolare l'art. 4 recante

«Criteri generali per la disciplina da parte delle università degli

ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria

e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»;

Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre

2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili

e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal

Ministero della pubblica istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 recante «Regolamento

concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della

formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia,

della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e

successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, relativo alle specializzazioni

necessarie per l'accesso alla classe di concorso A-23 Italiano quale

lingua seconda;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca 23 febbraio 2016, n. 95, relativo al precedente

concorso per docenti delle scuole di ogni ordine e grado di

istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca del 14 dicembre 2017, n. 984, recante la disciplina

delle procedure e dei criteri di verifica degli standard

professionali, le modalità di verifica in itinere e finale inclusa

l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze

e del portfolio professionale di cui all'art. 13 del richiamato

decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

Considerato che l'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5, e

6 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede

l'indizione di una procedura concorsuale per il reclutamento a tempo

indeterminato riservata a personale docente in possesso, alla data di

entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, del titolo di

abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria o di

specializzazione all'insegnamento di sostegno per il medesimo grado

di istruzione;

Dato atto che l'art. 17, comma 4, secondo periodo del citato

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, prevede la valorizzazione

del superamento di tutte le prove di precedenti concorsi per il ruolo

docente, nonche' del titolo di dottore di ricerca;

Vista la richiesta di acquisizione di parere formulata al Consiglio

superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in

data 2 novembre 2017;

Visto il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione

reso all'adunanza del 29 novembre 2017;

Ritenuto di poter accogliere le richieste formulate dal Consiglio

che non appaiono in contrasto con le norme regolanti il concorso e

che non limitano eccessivamente i margini di discrezionalità

dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

Ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in

relazione all'art. 1 poiche' la procedura concorsuale in oggetto non

viene bandita per la copertura di un numero predeterminato di posti

vacanti e disponibili bensì e' destinata alla formazione di una

graduatoria cui attingere per incarichi a tempo indeterminato in base

alle disponibilità determinate annualmente ai sensi del decreto

legislativo n. 59 del 2017;

Ritenuto di non accogliere la richiesta formulata dal CSPI in

relazione all'art. 1, da inserire eventualmente all'art. 3, in quanto

quest'ultimo già include chiaramente le specifiche richieste dal

Consiglio;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI formulata in

relazione al comma 2 dell'art. 2 circa la cancellazione dei candidati

dalle graduatorie solo al superamento della prova finale e

all'assunzione in ruolo in quanto in contrasto con quanto disposto

dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 all'art. 17, comma 5;

Ritenuto che appare superfluo accogliere la richiesta formulata dal

CSPI in merito al comma 3 dell'art. 3, poiche' prevede l'inserimento

di una specifica già indicata al comma 1 dell'art. 3 e, pertanto,

ridondante;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del CSPI di cui alla

tabella al punto A 2.2 in quanto occorre tener conto dell'esistenza

di corsi abilitanti esteri che prevedono, per l'abilitazione al

sostegno, percorsi unici per i diversi gradi di istruzione;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al

punto D relativa al punteggio massimo attribuibile ai titoli di

servizio in considerazione dell'opportunità di mantenere un

equilibrio tra titoli di servizio e culturali;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al

punto D 1.1 (prima osservazione) in quanto in contrasto con la

normativa europea ed in particolare con la direttiva 2013/55/UE volta

ad assicurare la libera circolazione dei cittadini e delle loro

professioni, sancita dai trattati dell'Unione europea;

Ritenuto di non accogliere la richiesta del Consiglio formulata in

merito alla tabella al punto D 1.1 (seconda osservazione) poiche' in

contrasto con l'esigenza di valorizzare maggiormente la

professionalità acquisita dai candidati nel corso degli anni nella

specifica classe di concorso o tipologia di posto per la quale si

partecipa;

Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui alla tabella al

punto D 1.1 (terza osservazione) e D.1.2 (prima osservazione) in

considerazione dell'esigenza di privilegiare l'esperienza pluriennale

dei candidati anche in previsione dell'attuazione dell'art. 1 comma

131 della legge 13 luglio 2015, n. 107 secondo cui «i contratti di

lavoro per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono

superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non

continuativi»;

Preso atto della Sentenza n. 251 dell'8 novembre 2017 con la quale

la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità

costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei

ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla

valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma

dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015,

n. 107».

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina le modalità di espletamento

della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b),

e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59,

per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella

scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di

abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento

di sostegno per i medesimi gradi di istruzione.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti

definizioni:

a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca;

b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'università e della

ricerca;

c) Decreto legislativo: il decreto legislativo 13 aprile 2017 n.

59;

d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e

successive modificazioni;

e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici

regionali;

f) Bando: bando di concorso ai sensi dell'art. 5;

g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o

i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.

h) Cun: Consiglio universitario nazionale;

i) Afam: Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

l) professori universitari: i professori universitari di I e II

fascia;

m) docenti Afam: docenti di ruolo presso le istituzioni dell'Alta

formazione artistica, musicale e coreutica;

n) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la

funzione ispettiva tecnica di cui all'art. 9 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98;

o) graduatorie ad esaurimento: graduatorie di cui all'art. 1,

comma 601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

Art. 3

Concorso

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera b), del decreto

legislativo, e' indetto per ciascuna classe di concorso delle scuole

secondarie di primo e di secondo grado nonche' per il sostegno della

scuola secondaria, un concorso per titoli ed esami per il

reclutamento a tempo indeterminato, riservato ai soggetti in possesso

dei requisiti di cui all'art. 6. Sia il concorso sia le relative

graduatorie sono organizzate su base regionale.

2. Sino all'integrale scorrimento di ciascuna graduatoria di merito

regionale, i soggetti che vi sono iscritti sono ammessi al percorso

di cui all'art. 4, comma 3, nel limite, per ciascun anno scolastico,

classe di concorso e tipologia di posto, dei posti di cui all'art.

17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo. L'ammissione al

predetto percorso comporta la cancellazione da tutte le graduatorie

di merito regionali, nonche' da tutte le graduatorie ad esaurimento e

di istituto, per ogni classe di concorso e tipologia di posto.

3. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si

applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27

dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

Art. 4

Articolazione del concorso

1. Il concorso si articola nella prova orale di cui all'art. 8,

nella successiva valutazione dei titoli e in un percorso annuale

disciplinato ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre 2017, n.

984.

2. Le graduatorie di merito regionali di cui all'art. 15

comprendono tutti coloro che, avendo proposto istanza di

partecipazione alla procedura concorsuale, abbiano sostenuto la prova

orale di cui all'art. 8. I candidati sono inseriti nella predetta

graduatoria sulla base della valutazione della prova orale e dei

titoli posseduti ai sensi dell'art. 9.

3. I candidati inseriti nelle graduatorie di merito regionali sono

ammessi annualmente, nel limite dei posti di cui all'art. 3, comma 2,

ad un percorso di durata annuale finalizzato a verificare la

padronanza degli standard professionali, che si conclude con una

valutazione finale, ai sensi del decreto del Ministro 14 dicembre

2017, n. 984.

4. Per le classi di concorso alle quali partecipi un numero esiguo

di candidati e' possibile disporre l'aggregazione territoriale delle

procedure, ferma restando l'approvazione di graduatorie distinte per

ciascuna regione.

Art. 5

Bando di concorso

1. Il Bando e' adottato dal direttore generale per il personale

scolastico e disciplina:

a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi

dell'art. 6;

b) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle

istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 7;

c) l'organizzazione della prova orale, ai sensi dell'art. 8;

d) le modalità di informazione ai candidati ammessi alla

procedura concorsuale;

e) i documenti richiesti per l'assunzione;

f) l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 6

Requisiti di ammissione

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto legislativo, sono

ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i

candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento in

una o più classi di concorso della scuola secondaria di primo o di

secondo grado, o, per i soli posti di sostegno, che aggiungano al

titolo abilitante la specializzazione per il sostegno per i medesimi

gradi di istruzione, conseguito entro il 31 maggio 2017. I candidati

che chiedono di partecipare alle procedure concorsuali per la classe

di concorso A23 (Italiano L2) devono possedere i titoli di

specializzazione previsti dal decreto del Ministro n. 92 del 23

febbraio 2016. Al fine di determinare a quali procedure, distinte per

classe di concorso e tipologie di posto, possa partecipare ciascun

candidato, si applica l'art. 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 14 gennaio 2016, n. 19, così come modificato dal decreto

del Ministro 9 maggio 2017, n. 259.

2. Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso

per posti comuni purche' siano iscritti nelle graduatorie ad

esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla

data del 31 maggio 2017. Possono altresì partecipare al concorso per

posti di sostegno purche', in aggiunta, siano specializzati sul

sostegno;

3. Sono ammessi con riserva alla procedura concorsuale per posti di

sostegno i docenti abilitati che conseguano il relativo titolo di

specializzazione entro il 30 giugno 2018, nell'ambito di percorsi

avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal

decreto del Ministro 10 marzo 2017, n. 141.

4. Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito

il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero

entro il 31 maggio 2017 abbiano comunque presentato la relativa

domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti

scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione,

entro la data termine per la presentazione delle istanze per la

partecipazione alla procedura concorsuale.

5. Qualora i requisiti di partecipazione siano posseduti per

effetto di provvedimenti giudiziari non definitivi, i candidati

partecipano con riserva alle procedure concorsuali e i relativi

diritti si perfezionano in esito ai provvedimenti giudiziari

definitivi.

6. I bandi disciplinano gli ulteriori requisiti generali di

ammissione al concorso.

7. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento

del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli

stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in

qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 7

Istanze di partecipazione ai concorsi

1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena

di esclusione, in un'unica regione per tutte le classi di concorso o

tipologie di posto per le quali posseggano i requisiti di cui

all'art. 6. Il candidato può concorrere per più classi di concorso

o tipo di posto mediante la presentazione di un'unica istanza con

l'indicazione delle classi di concorso o tipo di posto per cui

intenda partecipare.

2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi

esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel

sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7

marzo 2005, n.82, e successive modificazioni. Le istanze presentate

con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione

al concorso e' posto alle ore 23.59 del trentesimo giorno successivo

alla data iniziale indicata nel Bando per la presentazione delle

istanze.

4. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente

domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso al

sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce dette credenziali

presso la sede dell'Autorità consolare italiana. Quest'ultima

verifica l'identità del candidato e comunica le risultanze all'USR

competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che provvede

alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la

registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo i codici

di accesso per l'acquisizione telematica della istanza nella

successiva fase prevista dalla procedura.

5. I candidati indicano la lingua straniera, scelta tra francese,

inglese, spagnolo e tedesco, oggetto della valutazione nell'ambito

della prova orale.

6. Il contenuto dell'istanza di partecipazione e' disciplinato dal

Bando, che indica altresì quali elementi siano necessari a pena di

esclusione dal concorso.

Art. 8

Prova orale

1. La procedura concorsuale prevede lo svolgimento di una prova

orale di natura didattico-metodologica.

2. La prova orale consiste in una lezione simulata e

nell'esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in

relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati

dalla commissione. La commissione nell'interlocuzione con il

candidato accerta anche la conoscenza della lingua straniera secondo

quanto indicato ai commi 3 e 4.

3. La prova orale per i posti comuni, distinta per ciascuna classe

di concorso, ha per oggetto il programma di cui all'allegato A del

decreto ministeriale n. 95 del 2016, limitatamente alle parti e per i

contenuti riguardanti le classi di concorso della scuola secondaria

di primo e secondo grado, e valuta la padronanza delle discipline in

relazione alle competenze metodologiche e di progettazione didattica

e curricolare, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione. La prova orale valuta

altresì la capacità di comprensione e conversazione nella lingua

straniera prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro

Comune europeo di riferimento per le lingue. Per le classi di

concorso di lingua straniera la prova orale si svolge interamente

nella lingua stessa, inclusa l'illustrazione delle scelte didattiche

e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari indicati dalla

commissione.

4. La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di

cui al predetto allegato A del decreto ministeriale n. 95 del 2016

applicato solo per le parti e per i contenuti riguardanti le classi

di concorso della scuola secondaria di primo e secondo grado, valuta

la competenza del candidato nelle attività di sostegno alla

studentessa e allo studente con disabilità volte alla definizione di

ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare

per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati

alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di

disabilità, anche mediante l'impiego delle tecnologie normalmente in

uso presso le istituzioni scolastiche. La prova orale valuta altresì

la capacità di comprensione e conversazione nella lingua straniera

prescelta dal candidato almeno al livello B2 del Quadro Comune

europeo di riferimento per le lingue.

Art. 9

Valutazione della prova orale e dei titoli

1. Per la valutazione della prova orale e dei titoli, la

Commissione ha a disposizione un punteggio massimo pari

rispettivamente a 40 punti e a 60 punti. La prova orale non prevede

un punteggio minimo.

2. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova

orale, della capacità di comprensione e conversazione nella lingua

straniera, un punteggio massimo di 3 punti quale quota parte dei 40

disponibili.

3. La Commissione assegna alla valutazione, nell'ambito della prova

orale, delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie

dell'informazione e della comunicazione o nelle tecnologie

normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche, un punteggio

massimo di 3 punti quale quota parte dei 40 disponibili.

4. La Commissione assegna ai titoli culturali e professionali un

punteggio massimo di 60 punti, ai sensi dell'allegata tabella A.

Art. 10

Commissioni di valutazione

1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un

professore universitario o da un direttore di una istituzione AFAM o

da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte

da due docenti.

2. Il presidente e i commissari devono possedere i requisiti di cui

agli articoli 11, 12 e 13 e sono individuati ai sensi dell'art. 14.

3. Ove non sia possibile affidare ai componenti della commissione

l'accertamento della capacità di comprensione e conversazione nella

lingua straniera prescelta dai candidati, si procede alla nomina,

contestualmente alla formazione della commissione, in qualità di

membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento delle lingue

straniere, che svolgono le proprie funzioni limitatamente

all'accertamento delle competenze di lingua.

4. Ove non sia possibile affidare ai componenti effettivi della

commissione l'accertamento delle conoscenze e delle competenze

informatiche, si procede alla nomina in qualità di membro aggregato,

di un docente titolare dell'insegnamento di informatica, che svolge

le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze

di informatica.

5. Per il presidente e ciascun componente, inclusi i membri

aggregati, e' prevista la nomina di un supplente.

6. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato

tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o

superiore.

7. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle 500 unità,

la commissione e' integrata, per ogni gruppo o frazione di 500

concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai relativi membri

aggregati e ai supplenti, individuati nel rispetto dei requisiti e

secondo le modalità previste per la commissione principale.

8. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la

presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata

impossibilità.

9. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle

commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi del

decreto del Ministro 31 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 15 novembre 2016, n. 267.

Art. 11

Requisiti dei presidenti

1. Per i concorsi a posti comuni nella scuola secondaria di primo e

secondo grado, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti

requisiti:

a) per i professori universitari e direttori AFAM appartenere al

settore disciplinare coerente con la classe di concorso;

b) per i dirigenti tecnici appartenere allo specifico settore;

c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere

istituzioni scolastiche in cui sono attivati insegnamenti attribuiti

alla specifica classe di concorso o ambito disciplinare ovvero

provenire dai relativi ruoli.

2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti

devono possedere i seguenti requisiti:

a) per i professori universitari, appartenere al settore

scientifico disciplinare M-PED/02 ovvero aver espletato attività di

insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del

titolo di specializzazione per le attività di sostegno;

b) per i dirigenti tecnici, appartenere al settore formativo del

ciclo di istruzione cui si riferisce la procedura concorsuale;

c) per i dirigenti scolastici, aver diretto o dirigere

istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle

distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di I grado,

secondaria di II grado.

3. I presidenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi per

l'accesso ai ruoli delle classi di concorso A23 - Lingua italiana per

discenti di lingua straniera sono scelti tra i professori

universitari dei settori scientifico disciplinari L- LIN/01 o

L-LIN/02.

4. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente

delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti

requisiti:

a) aver diretto master universitari di secondo livello in materia

di dirigenza scolastica o aver insegnato nell'ambito di tali master;

b) aver insegnato o svolto attività di tutoraggio nelle scuole

di specializzazione all'insegnamento secondario, nei corsi di

tirocinio formativo attivo o nei percorsi abilitanti speciali.

Art. 12

Requisiti dei commissari

1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad

essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei

concorsi di cui al presente decreto, devono aver prestato servizio

nel ruolo per almeno 5 anni nella scuola secondaria di primo e

secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso.

2. I docenti AFAM che aspirano ad essere nominati componenti delle

commissioni giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli del

personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado

devono appartenere al settore accademico disciplinare coerente con la

classe di concorso e aver prestato servizio nello specifico ruolo per

almeno 5 anni.

3. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad

essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei

concorsi per l'accesso ai ruoli del personale docente di sostegno

nella scuola secondaria di primo e secondo grado, devono essere in

possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con

disabilità nonche' aver prestato servizio nel ruolo per almeno 5

anni su posto di sostegno nella scuola secondaria di primo o di

secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il

concorso.

4. I docenti componenti aggregati per l'accertamento delle

conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste devono

avere, rispettivamente, i seguenti requisiti:

a) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nella classe

di concorso A41 - Scienze e tecnologie informatiche;

b) aver prestato servizio di ruolo per almeno 5 anni nelle classi

di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento di una delle lingue

previste.

5. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente

delle commissioni giudicatrici il possesso di almeno uno dei seguenti

requisiti:

a) dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di

perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso

nell'allegato 4 nel decreto del Direttore generale per il personale

della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla

base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27

dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4

novembre 2005 n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre

2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di I o

II fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di

insegnamento;

b) essere stati immessi in ruolo da graduatorie di concorso per

titoli ed esami; in caso di immissione attraverso le graduatorie di

cui all'art. 401 del Testo unico, essere risultati idonei allo

specifico concorso ordinario o aver conseguito l'abilitazione

all'insegnamento attraverso le scuole di specializzazione per

l'insegnamento secondario, o, per l'AFAM, i bienni accademici di

secondo livello;

c) aver svolto attività di docente supervisore o tutor presso i

bienni di specializzazione delle scuole superiori per l'insegnamento

secondario o presso i corsi accademici abilitanti di II livello o

aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti percorsi;

d) aver svolto attività di tutor organizzatore, di tutor

coordinatore o aver ricoperto incarichi di docenza presso i percorsi

di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e

della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni;

e) diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con

disabilità;

f) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master

universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito dei

bisogni educativi speciali;

g) diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master

universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito delle

tecnologie dell'informazione e comunicazione;

h) per il concorso a posti di sostegno, aver conseguito il titolo

di specializzazione attraverso percorsi ordinamentali.

7. Ove non risulti possibile reperire commissari, il dirigente

preposto all'USR può prescindere dai requisiti di cui ai commi 1, 2

e 4, ferma restando la conferma in ruolo, il possesso di 5 anni di

servizio e quello dell'abilitazione all'insegnamento nella classe di

concorso della specifica procedura concorsuale. Qualora non sia

possibile reperire commissari nemmeno ai sensi del primo periodo, il

dirigente preposto all'USR può ricorrere, con proprio decreto

motivato, alla nomina di personale esperto appartenente al settore

universitario in possesso di esperienza almeno biennale nello

specifico settore.

8. I membri della commissione per l'accesso ai ruoli delle classi

di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua straniera sono

scelti tra i docenti del rispettivo grado di istruzione, in possesso

dei requisiti di specializzazione previsti per la partecipazione alla

procedura concorsuale e con documentata esperienza nel settore.

Art. 13

Condizioni personali ostative all'incarico

di presidente e componente delle Commissioni

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente

e componente aggregato delle Commissioni del concorso:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti

penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme

disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei

rispettivi ordinamenti;

d) essere stati collocati a riposo da più di tre anni dalla data

di pubblicazione del Bando e, se in quiescenza, aver superato il

settantesimo anno d'età alla medesima data.

2. I presidenti, i componenti e i componenti aggregati delle

Commissioni del concorso, inoltre:

a) a partire da un anno antecedente alla data di indizione del

concorso, non possono essere componenti dell'organo di direzione

politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere

rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali

unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni

sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati

nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;

b) non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con

un concorrente;

c) non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla

data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai

concorsi per il reclutamento dei docenti;

d) non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego

per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza

dall'impiego comunque determinata.

3. Al fine di assicurare la regolarità, l'imparzialità e il buon

andamento dei lavori delle commissioni giudicatrici, in aggiunta a

quanto previsto dal comma 2 i presidenti e i componenti non devono

trovarsi in altre condizioni che, per ragioni oggettive, rendano

comunque incompatibile o inopportuna la loro partecipazione a una

procedura concorsuale.

Art. 14

Formazione delle commissioni di valutazione

1. Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di

valutazione presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi

elenchi al Dirigente preposto all'USR, secondo le modalità e i

termini di cui al presente articolo.

2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali

alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, fatto salvo

quanto previsto dal comma 7 per i componenti aggregati. L'istanza e'

presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di

servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di

residenza.

3. L'istanza e' presentata esclusivamente in modalità on line, ai

sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive

modificazioni, a pena di esclusione.

4. Ai fini del comma 3:

a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e

tecnici, dei docenti Afam nonche' dei docenti del comparto scuola,

nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la

procedura informatica Polis presente nel sistema informativo del

Ministero;

b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori

universitari, nonche' i soggetti in quiescenza che vi appartenevano,

utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario

Cineca, che provvede a trasmettere le domande acquisite all'USR

competente.

5. Gli aspiranti possono accedere alla suddetta procedura ai fini

della presentazione dell'istanza di cui al comma 1 secondo la

tempistica indicata con avviso della Direzione generale per il

personale scolastico.

6. Nell'istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l'USR

responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende

partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare,

sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze

derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso

dei requisiti di agli articoli 11 e 12 e l'insussistenza delle

condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente

delle Commissioni di cui all'art. 13. In particolare, gli aspiranti

devono dichiarare:

a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso

dei requisiti di cui all'art. 11;

b) per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti e

l'eventuale possesso delle condizioni di preferenza di cui all'art.

12;

c) il possesso di ciascuno dei requisiti e l'insussistenza di

tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 13. La

dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 13, comma

2, lettera b) e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della

commissione ovvero della eventuale surroga;

d) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale,

indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;

e) l'Università e il settore scientifico-disciplinare o

accademico-disciplinare di insegnamento (per i professori

universitari e per i docenti delle istituzioni Afam); l'istituzione

scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i

dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti

tecnici); la tipologia di posto e la classe di concorso di

insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale

collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione

all'ultimo incarico ricoperto;

f) il curriculum vitae;

g) il consenso al trattamento dei dati personali e alla

pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet

del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo n.

196 del 2003 e successive modificazioni.

7. Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per

l'accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue

straniere previste dal decreto di indizione del concorso, partecipano

per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che

richiedono l'integrazione della commissione. I medesimi aspiranti

devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all'art.

12.

8. I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli

aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' a seconda che

si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli

elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero

(www.miur.gov.it) e sui siti degli USR.

9. Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti sono

trasmessi, per la prescritta validazione:

a) al Cun, relativamente ai professori universitari;

b) alla competente Direzione generale, relativamente ai docenti

delle istituzioni Afam.

10. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti,

dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i

presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle

commissioni si tiene inoltre conto:

a) per i docenti componenti aggregati di cui al comma 7 di quanto

previsto dall'art. 12 comma 4;

b) prioritariamente, della vicinanza della sede di servizio

dell'aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di

espletamento delle prove orali.

11. All'atto della nomina, l'USR competente accerta il possesso dei

requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni.

I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati

sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it e sui siti degli USR

competenti. I componenti aggregati per l'accertamento delle

conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto

di indizione del concorso, sono nominati dal Dirigente preposto

all'USR.

12. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di

presidente o di commissario, il dirigente preposto all'USR provvede,

con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le

modalità di cui al presente articolo.

13. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di

appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle

commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Art. 15

Graduatorie regionali di merito

1. La commissione giudicatrice, valutata la prova orale e i titoli,

procede alla compilazione della graduatoria regionale di merito.

2. Le graduatorie approvate con decreto dal dirigente preposto

all'USR sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono

pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR, nonche' sulla rete

intranet e sul sito internet del Ministero.

3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'avvio al

percorso annuale disciplinato dal decreto del Ministro 14 dicembre

2017, n. 984.

Art. 16

Ricorsi

1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura

concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni,

oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni,

dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 17

Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena

e bilingua sloveno-italiano, alla Regione Valle d'Aosta e alle

Province di Trento e Bolzano.

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del Testo

unico, l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia

provvede ad indire concorsi per titoli ed esami a cattedre per la

scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento

slovena, anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio speciale

di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo

unico, le Province autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle

D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di

reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi per

titoli ed esami per la copertura dei posti delle scuole secondarie di

primo e secondo grado che individuano autonomamente.

Art. 18

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le

disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso

agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,

nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. per il personale docente

ed educativo del comparto scuola.

2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica. Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per

eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente

della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al

TAR competente).

Roma, 15 dicembre 2017

Il Ministro: Fedeli

Tabella A

Tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili nei

concorsi a titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale

docente ed educativo nella scuola dell'infanzia, primaria,

secondaria di I e II grado, nonche' del personale docente per il

sostegno agli alunni con disabilità, adottata ai sensi

dell'articolo 400, comma 8, del decreto legislativo 16 aprile 1994,

n. 297.

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, terzo periodo, del Decreto

Legislativo, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della

presente tabella non può eccedere i sessanta punti e, qualora

superiore, e' ricondotta a tale limite massimo.